



ISTITUTO COMPRESIVO VICENZA 9

CONTRATTO N 20**CIG nr. Z773833036****Contratto di prestazione d'opera intellettuale****TRA**

L'Istituto Comprensivo Vicenza 9 con sede a Vicenza via Bellini , 106 , C.F. 95029740248 rappresentato legalmente dal **DIRIGENTE SCOLASTICO** prof.ssa **BERTARELLI Simonetta**, nata a Adria (RO) il 26/12/1971,

E

Il dott.ssa **DE SETA PAOLA** nata a Arzignano 08/07/1987 residente a Altavilla (VI) (36077) , Via V. Morosini 30 cell .3494018913 Partita IVA -.03934540240 - C.F.: DSTPLA87L48A459Q

PREMESSO CHE

che il D. l. 129/2018 consente la stipulazione di contratti con esperti esterni;
 Visto l'art.7, comma 6 del D.lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto il Protocollo d'Intesa del MIUR con il Consiglio Nazionale Ordini degli Psicologi n. 1746 del 26/10/2020;
 Visto il regolamento d'istituto "Incarichi Esperti Esterni" - delibera del C.I. n. 122 del 23/04/2018;
 Visto il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2022/2023;
 VISTO l'art. 697, comma 1 L. n. 234/2021 attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico;
 VISTA la disponibilità della dott.ssa DE SETA PAOLA a svolgere attività di supporto psicologico per gli alunni del nostro istituto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole per l' anno scolastico 2021/22

Art. 1 Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per "AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA" si intende l'**Istituto Comprensivo 9 di Vicenza**

per "PRESTATORE D'OPERA" si intende il **dott.ssa DE SETA PAOLA** individuata quale esperta/consulente per prestare la propria opera di intellettuale per il progetto di Psicologia Scolastica per l'Istituto Comprensivo Vicenza 9".

Art. 2 Il prestatore d'opera si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi:

LA CONSULENZA E' RIVOLTA AGLI ALUNNI , AGLI INSEGNANTI E AI GENITORI DELLE CLASSI dell'Istituto comprensivo Vicenza 9 per un totale di 42 ore e 30 minuti ;

Art. 3 L'Istituto Comprensivo 9 di Vicenza a fronte dell'attività effettivamente svolta inerente al progetto dalla **dott.ssa DE SETA PAOLA** si impegna a corrispondere l'importo **lordo onnicomprensivo** (anche cassa previdenza, oneri di gestione, amministrazione e spese di spostamento.) di **€ 1.695,50**.

La spesa trova copertura nel P2.2 de Programma Annuale 2022.

Il compenso verrà corrisposto al completamento del progetto e al ricevimento di regolare **Fattura Elettronica**

(Codice Univoco: **UF2KYU**).

Art. 4 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, a trattamento di fine rapporto, né a coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

Art. 5 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 6 L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui al precedente art. 2. In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione a diritto al risarcimento del danno conseguente.

In caso di interruzione della prestazione per giustificati motivi, il prestatore d'opera si impegna a recuperare la prestazione non resa anche attraverso il ricorso a collaboratori diversi, collocandola senza soluzione di continuità in coda al calendario di cui all'art. 3 in data che provvederà a comunicare ai corsisti, al docente coordinatore e alla segreteria della scuola.

In caso di interruzione della prestazione che, superiore a gg. 15, determini le condizioni per l'inadempimento delle obbligazioni e comporti pertanto la rescissione del contratto, l'Istituto si rivale sul prestatore d'opera per i danni che seguono alla mancata erogazione della prestazione.

Art. 7 Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, e che non possa essere risolta amichevolmente, il foro competente sarà esclusivamente il foro di Vicenza.

Art. 8 I dati personali saranno trattati solo per i fini Istituzionali, ai sensi della normativa della privacy (D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo GDPR 2016/679).

Il responsabile del trattamento dati è la **Dirigente Scolastica Simonetta Bertarelli**.

Art. 9 Sono a carico della **dott.ssa DE SETA PAOLA** tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONTRATTISTA

dott.ssa De Seta Paola



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Bertarelli Simonetta

